



Periòdich d'anformassion për l'identità dla minoransa linguistica piemontèisa

Ann XIV - Nùmer 4 - 2 ed Fërvé dël 2007 - Reg. Trib. Lissandria n. 489 dij 18.12.1997

Mario Chiapetto, Diretor Responsàbil. Redassion: Contrà 'd San Scond 7 bis - 10128 Turin (Piemont)

Tel./fax 011/7640228/9 - giovpiem@yahoo.it - giovpiem@hotmail.com - giovpiem@libero.it - www.gioventurapiemontèisa.net

4/07

**FERMIAMO LA PROPOSTA DI LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE
CHE RITIRA IL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA PIEMONTESE**

LA LEJ I LA FOMA NOI

**Raccogliamo le firme a sostegno della presentazione di una
proposta di legge di iniziativa popolare che rispetti il diritto
alla lingua e all'identità del popolo piemontese**

Tutti sono invitati a partecipare all'iniziativa e a respingere questo tentativo di discriminazione. La comparazione fra la legge in vigore e la nuova proposta svela l'inganno: la volontà è quella di cancellare la lingua piemontese - riconosciuta dall'UNESCO - dalle leggi della Regione Piemonte, svuotare di significato la tutela e la promozione delle lingue storiche, rinnegare l'autonomia regionale.

Da un anno a questa parte Gioventura Piemontèisa, attraverso il Comitato për l'Arconossiment e l'Uffissialisassion dla Lengha Piemontèisa da lei promosso, ha ripreso ad inviare ripetuti appelli al mondo politico regionale invitandolo a soprassedere dall'intenzione di cancellare il riconoscimento della lingua piemontese dalle leggi regionali. I nostri appelli sono caduti nel vuoto. Da un mese i nostri recapiti e-mail sono intasati da messaggi di sostegno e di incoraggiamento e la Regione - salvo alcune eccezioni - fa finta di niente, prosegue per la sua strada come se i diritti della lingua piemontese non dovessero avere cittadinanza in Piemonte. L'ennesima mancata risposta della Regione ci porta a non sentirci più rappresentati, anzi, da qualcuno di questi "amministratori" dobbiamo difenderci. Se non si fosse sollevato il problema il piemontese sarebbe sparito dalle leggi regionali fra l'indifferenza totale dei politici e senza che la comunità piemontese ne fosse venuta a conoscenza, fagocitato dalla generica definizione - che nulla significa - di "patrimonio culturale e linguistico del Piemonte". Forse i gruppi politici stanno ancora spartendosi il consenso di chi è a favore e di chi è contro, stanno nuovamente tentando di contrapporre le minoranze linguistiche, le associazioni, le ideologie, come i polli di Renzo. Indifferenti al problema, poco informati sulla realtà del territorio, non hanno le capacità per essere lungimiranti (forse perché i loro modelli e i loro obiettivi sono tutti fuori Piemonte) e per comprendere le enormi potenzialità del Paese dalle quattro lingue, della seconda minoranza linguistica d'Europa, malgrado lo sviluppo vissuto

A venta nen che l'ingiustissia ch'a veulo feje patì a la lenga piemontèisa a passa sota silensi.

Iv anvitoma a spantié pì ch'i peule coste litre d'anformassion.

LA DIVERSITÀ È UNA RICCHEZZA ESSE DIFERENT A L'É ESSE PÌ SGNOR

dalla Catalunya negli ultimi vent'anni sia sotto gli occhi di tutti.

Hanno presentato per un anno proposte di legge, a dir poco, assurde e strumentali; poi hanno formato la solita commissione per unificarle, ottenendo il peggiore risultato possibile; il testo-frankenstein che ne è scaturito è stato subito ripresentato come nuova proposta di legge, il 13 dicembre scorso. Ce ne sono che languono negli armadi della Regione *a canté martin-a* per intere legislature. Questa no: quindici giorni dopo era già stata assegnata in Commissione (il 29 dicembre, quando tutti sono in vacanza: quasi una legge di San Silvestro). Corsia preferenziale: si tratta, in pratica, di una proposta di Giunta che rappresenta la volontà della Regione Piemonte: la lingua piemontese non è nemmeno degna di essere citata. La legge attualmente in vigore la riconosce e dichiara di volerla tutelare, promuovere e valorizzare; la legge che, nelle intenzioni, dovrà sostituirla, ne ritira il riconoscimento e la riduce al rango generico di patrimonio culturale, annullandone ogni valenza e potenzialità.

Qualcuno si sta adattando, prendendo atto che "questa è la volontà del legislatore regionale". Noi non ci adattiamo, non ci atteniamo: fosse anche la nostra ultima battaglia, siamo pronti ad andare fino in fondo. L'ignoranza, l'indifferenza, i diktat delle segreterie, qualunque altra ragione potranno addurre sarà sempre lontana da noi come la luna, e non giustifica tanto accanimento contro la lingua regionale, parlata da due milioni di persone.

Andiamo a contarci: la legge la proponiamo noi. Organizziamoci per raccogliere le firme e presentare finalmente una proposta "europea", come hanno i Friulani e i Sardi, al di là delle ideologie, al di là dei partiti, al di là di ogni logica elettorale. Abbiamo capito che lo status quo lascia spazio ai fautori della massificazione per assestarci il colpo finale, cogliendo la prima occasione non appena si abbassa un po' la guardia. Dopo trentasette anni di battaglie la lingua piemontese merita una protezione legislativa in sintonia con le raccomandazioni dell'Unione Europea, immune dagli attentati all'autonomia democratica. Una legge di tutela e di valorizzazione delle potenzialità di una lingua che oggi identifica prodotti di altissima qualità, iniziative caratterizzate dalla serietà e dalla competenza, garanzie di originalità, trasparenza e genuinità. Queste saranno le caratteristiche della nostra proposta di legge che presenteremo alla Regione Piemonte - perché la competenza in merito è della Regione, anche se essa finge di non saperlo e lascia il compito al governo centrale.

Prossimamente tutti i nostri referenti locali si incontreranno per completare l'organizzazione ed approvare il testo che attualmente è allo studio dei nostri consulenti legali. Dopo sarà la Primavera della lingua piemontese.

[Riassunto delle puntate precedenti](#)

Il Piemontese di nuovo in pericolo Dopo averla discriminata nel proprio Statuto la Regione è oggi intenzionata ad escludere la lingua piemontese dalla legislazione a tutela delle minoranze linguistiche.

riconosciuto - con oltre cinquant'anni di ritardo rispetto alla promulgazione della Costituzione e solo perché incalzato dalle istituzioni comunitarie - le varietà linguistiche parlate sul proprio territorio; purtroppo quando per qualcuna di queste, ormai giunta al "punto di non ritorno", è pressoché inevitabile l'estinzione. La sparizione di una lingua significa l'annullamento di una cultura, di un modo di vedere e di percepire la realtà; un impoverimento per il Paese e per tutta l'Umanità.

Il primo passo verso il salvataggio delle lingue e delle culture minoritarie è il riconoscimento della loro esistenza e del loro nome.

Tutti sono informati, inoltre, dell'odiosa discriminazione operata da questa Legge dello Stato (la n. 482/1999) verso la lingua piemontese: la seconda lingua di minoranza d'Europa per numero di parlanti non è stata riconosciuta *tout-court*, per ragioni meramente di partito.

La nostra lingua piemontese è fino ad oggi riconosciuta dal Consiglio d'Europa, dall'Unesco e dalla Regione Piemonte, che l'ha definita "lingua regionale" nel '99.

Da alcuni mesi diverse proposte di legge in Regione mirano ad "uniformare" la legge regionale a quella dello Stato e ad estromettere la lingua piemontese dall'elenco delle lingue riconosciute sul territorio amministrato dalla nostra Regione.

Queste proposte verranno discusse nelle prossime settimane: in caso di approvazione vedremo la Regione Piemonte abdicare alla pur minima autonomia, per allinearsi alle posizioni più ottuse e discriminatorie. Posizioni ideologiche che pretendono (arbitrariamente e senza alcuna conoscenza in merito) di stilare "elenchi" di lingue e culture meritevoli di tutela e di condannare alla sparizione altre lingue e culture delle quali, secondo loro, il futuro potrà fare a meno.

Proseguiamo con maggior forza la battaglia per opporci ai pregiudizi di stampo ideologico che vogliono far sparire le nostre lingue. Il piemontese non è una lingua di Serie B.

Il Piemonte possiede una ricchezza culturale unica nel panorama europeo: una pluralità linguistica originale che vede ancora oggi l'uso di quattro lingue autoctone: la lingua piemontese, la lingua occitana, la lingua francoprovenzale e la lingua dei Walser (Tittsch/Tittschu), ognuna delle quali caratterizzata dalle sfumature locali che esprimono ancor con maggiore chiarezza e intensità l'identità culturale di ogni regione, zona o villaggio.

Sono tutti a conoscenza di come lo Stato, alla fine del 1999, abbia

(Gioventura Piemontèisa Ann XIV N. 1, 6.1.2007)



Proponiamo (a sinistra) il testo integrale della proposta di legge sulle lingue storiche scaturito dal gruppo di lavoro regionale che ha unificato le sei proposte presentate nel 2005. A destra riportiamo il testo della legge regionale in vigore, scorporandolo per adattarlo agli argomenti trattati dal testo che si proporrebbe di sostituirlo. Nei riquadri azzurri una nostra "guida" per capire cosa cambierebbe nel caso questa nuova legge venisse approvata.

La proposta

Proposta di legge n. 378 «Tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché delle minoranze occitana, franco provenzale e walser» presentata il 13.12.2006 da: MARCO TRAVAGLINI, ANGELO AUDDINO, MARCO BELLION, ANTONINO BOETI, SERGIO CAVALLARO, PIER GIORGIO COMELLA, GIORGIO FERRARIS, ROCCO LARIZZA, ROCCHINO MULIERE, MASSIMO PACE, ROBERTO PLACIDO, PAOLA POZZI, ALDO RESCHIGNA, G.WILMER RONZANI (D.S.); PAOLA BARASSI, GIAN PIERO CLEMENT, ALBERTO DEAMBROGIO, GRAZIELLA VALLOGGIA (Partito della Rifondazione Comunista); ALESSANDRO BIZJAK, PAOLO CATTANEO, MAURO A.D. LAUS, STEFANO LEPRI, ANGELA MOTTA, ELIO ROSTAGNO (Margherita); VINCENZO CHIEPPA, LUCA ROBOTTI (Comunisti Italiani); GIOVANNI PIZZALE (Italia dei Val. con Dipiet.); L.SERGIO RICCA (SDI); M.CRISTINA SPINOSA (Verdi); MARIANO TURIGLIATTO (Misto); GIULIANO MANOLINO (Forza Italia) - **(ex Bozza di testo unificato delle proposte di legge n. 12, 22, 35, 106, 134, 155 - Testo approvato dal gruppo di lavoro)**

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nello spirito degli artt. 3, 6 e 9 della Costituzione ed in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto,

tutela e valorizza l'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco provenzale e walser, promuovendone la conoscenza.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione.

Già all'art. 1 si consuma un odioso distinguo e si abdica all'autonomia regionale. S'intende qui uniformare il dettato legislativo regionale a quello dello Stato: vengono riconosciute le minoranze linguistiche che insistono sul territorio piemontese e che sono state comprese nell'elenco stilato dalla legge 482/99; la minoranza linguistica piemontese, che a suo tempo ne fu esclusa senza alcuna ragione, non viene qui difesa e considerata portatrice della medesima valenza culturale e sociale delle altre. Viene bensì discriminata e misconosciuta, poiché ne viene omesso addirittura il nome: la si può riconoscere interpretando in questo senso la definizione "originale patrimonio culturale e linguistico". La beffa si ripete al comma 2. il quale, ripreso dall'attuale legge, si richiama ai "principi della pari dignità e del pluralismo linguistico"!

Art. 2. (Individuazione degli ambiti territoriali)

1. La delimitazione degli ambiti territoriali in cui si applicano le disposizioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze occitana, franco provenzale e walser avviene sulla base delle procedure delineate dall'articolo 3, comma 1 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e dall'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7

La legge in vigore

Legge regionale 10 aprile 1990, n. 26. «Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte» (B.U. 18 aprile 1990, n. 16), testo integrato con modifiche ed integrazioni della Legge regionale 17 giugno 1997, n. 37 (B.U. 25 giugno 1997, n. 25).

Art. 1. (Finalità generali)

1. La Regione Piemonte, nello spirito degli artt. 3, 6 e 9 della Costituzione, in attuazione degli artt. 4, 5 e 7 dello Statuto regionale e nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 42 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tutela e valorizza l'originale patrimonio linguistico del Piemonte e ne promuove la conoscenza.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale, e lo informa ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione.

Art. 2. (Festa del Piemonte)

1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa del Piemonte". Essa ricorre il 22 maggio nel giorno anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio 1971.

2. La Giunta Regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti Organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.

La nuova legge abolisce la "Festa del Piemonte". Personalmente non abbiamo mai avuto troppo in simpatia una ricorrenza che festeggia l'approvazione di uno statuto regionale "gentilmente concesso" con 23 anni di ritardo, ritenendo più opportuna la scelta della data storica che fu già festa nazionale dello Stato, il 7 Settembre, liberazione di Torino. Ma da questo all'abolizione della ricorrenza...

del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Art. 3. (Principi ed ambiti dell'azione regionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni definito dagli articoli 124, 126 e 127 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come introdotti dall'articolo 10 della legge regionale 5/2001, realizza interventi diretti e promuove azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di una organizzazione adeguata.

2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 si prevedono:

a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni storico-linguistiche, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento dell'identità linguistica e culturale delle rispettive comunità;

c) la facoltà, per gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 2, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'uso delle lingue delle minoranze di cui all'articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio;

d) la promozione dell'insegnamento dell'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

L'art. 5 della legge 26 si riduce a quattro righe del punto d) dell'art. 4 della nuova proposta. Si tratta dell'insegnamento delle lingue storiche nelle scuole e della formazione degli insegnanti, attività che la Regione si riserva in forma diretta e che poi delega alle organizzazioni sul territorio. La legge in vigore è molto chiara e, nell'enunciato, assai avanzata: vi si prevede infatti la promozione di corsi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti con l'obiettivo di provvedere, per quanto riguarda le quattro lingue del Piemonte, ad una loro effettiva conoscenza. Si prevede l'istituzione di corsi facoltativi di storia, cultura e lingue piemontese, occitana, franco provenzale e walser con particolare riguardo alle peculiarità locali, nonché l'importante garanzia di almeno un'ora settimanale di insegnamento. Viene specificato che i corsi sono finanziati dall'Ente. La Regione raccoglie la documentazione prodotta e la mette così a disposizione degli insegnanti, e bandisce un concorso specifico per le scuole (anche se queste due attività non sono attualmente realizzate). Si prevede altresì l'istituzione di un premio annuale, che da alcuni anni è dedicato alle opere teatrali.

Di tutto questo non resta nulla nella proposta, salvo la generica promozione dell'insegnamento, ovviamente operando il distinguo fra "patrimonio linguistico" e "minoranze linguistiche"; la legge 482 provvede a garantire a queste ultime opportunità

Art. 3. (Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico regionale)

1. La Regione favorisce: a) l'insegnamento e l'apprendimento; b) l'informazione giornalistica e radio-televisiva; c) la creazione artistica; d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni; e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale; f) la ricerca; g) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico regionale.

Il testo proposto introduce l'importante aspetto costituito dalla previsione di massima del "consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine", anche se i metodi per il raggiungimento di un obiettivo così ambizioso (e fondamentale) permangono un mistero, in particolare nell'ambito di una legge in materia di Cultura.

Per quanto concerne gli ambiti di intervento, pur con la premessa dell'equivoco verbo "favorisce", c'è da notare come la legge 26 in vigore sia assai più chiara. In effetti dalla proposta nuova scompaiono del tutto aspetti come quelli inerenti l'informazione giornalistica, l'edizione e la diffusione di pubblicazioni, il sostegno alle sezioni specifiche nelle biblioteche.

L'introduzione progressiva della lingua storica negli uffici pubblici è già prevista dalla legge dello Stato (n. 482/99); qui viene ribadito che tale diritto è riservato alle lingue da questa riconosciute.

Art. 5. (Attività dirette)

1. La Regione Piemonte:

a) promuove, d'intesa con i competenti Provveditorati agli studi, nell'ambito dell'istituzione scolastica, corsi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte. Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;

b) promuove, d'intesa con i Provveditorati agli studi, corsi facoltativi di storia, cultura e lingue piemontese, occitana, franco provenzale e walser con particolare riguardo alle peculiarità locali di ogni provincia piemontese. Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici e con la garanzia di almeno un'ora settimanale di insegnamento;

c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'articolo 4 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'art. 4 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, e ne dispone, d'intesa con il Centro "Gianni Oberto", il deposito presso la biblioteca del Consiglio Regionale.

2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingue e nelle parlate che costituiscono l'originale patrimonio linguistico del Piemonte.

3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli Organi competenti dello Stato, un concorso nelle

negate al "patrimonio linguistico" (formula usata per non citare la lingua piemontese; tutte le lingue sono invece riconosciute nella legge regionale in vigore: corsi facoltativi di storia, cultura e lingue piemontese, occitana, franco provenzale e walser.

e) l'incremento, anche attraverso forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari, delle iniziative di studio, ricerca e documentazione;

L'art. 4 della legge 26 è inapplicato. La proposta del gruppo di lavoro risolve la situazione riducendolo ai minimi termini (punto e).

Anche l'art. 1 bis della legge 26 è totalmente inapplicato fra il disinteresse generale. Tuttavia sulla carta sarebbero possibili telegiornali (trasmissioni di informazione) nelle quattro lingue del Piemonte (in lingua piemontese e nelle lingue storiche del Piemonte: occitano, franco provenzale e walser) sul terzo canale della RAI (emittenti pubbliche). La nuova proposta relega le ipotetiche trasmissioni al solo ambito culturale. Questa limitazione è in realtà riservata al solo piemontese (che qui - unico caso - è espressamente citato,

f) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni appartenenti allo stesso ceppo linguistico e parlanti la stessa lingua in modo identico o simile, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;

g) la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese e nelle lingue minoritarie di cui all'articolo 1;

h) il sostegno alla rete informatica destinata a raccogliere le banche dati realizzate con il concorso di uffici e sportelli linguistici, garantendo la loro fruizione da parte del pubblico;

i) l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative all'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze di cui all'articolo 1.

Art. 4. (Denominazioni storiche)

1. La Regione eroga contributi ai comuni singoli od associati per ricerche finalizzate all'eventuale ripristino delle proprie denominazioni storiche.

2. Le richieste di contributo di cui al comma 1 sono sottoposte al preventivo parere obbligatorio di un Comitato scientifico composto da: a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura o suo rappresentante con funzione di Presidente; b) due docenti universitari in materie linguistiche individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente; c) due docenti

scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte.

Art. 8. (Modificazioni alla L.R. 29 aprile 1985, n. 49)

1. Al fine di inserire la conoscenza del patrimonio linguistico regionale fra le attività previste dalla L.R. 29 aprile 1985, n. 49, e dirette a favorire la partecipazione degli alunni alle iniziative volte ad offrire alla scuola nuove e significative opportunità culturali, l'art. 8 della medesima legge è così integrato:

"d) la conoscenza dell'originale patrimonio di cultura, lingue e tradizioni del Piemonte con particolare attenzione per le sue espressioni locali".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 4. (Promozione della ricerca)

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli Atenei del Piemonte e con qualificati Istituti e Centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte e favorisce la creazione di Istituti di studi volti alla ricerca ed alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle singole comunità linguistiche.

2. A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentite le Commissioni consiliari competenti, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico del Piemonte in specie il piemontese, l'occitano, il franco provenzale ed il walser.

2 bis. La Regione Piemonte promuove l'istituzione di cattedre relative a storia, cultura e patrimonio linguistico del Piemonte presso le Università della regione.

1 bis) La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione anche in lingua piemontese e nelle lingue storiche del Piemonte: occitano, franco provenzale e walser.

ma è sparito il riconoscimento di "lingua", in quanto la legge 482 prevede, per le minoranze riconosciute, la possibilità per la Regione di stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela.

Art. 6. (Toponomastica locale)

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale con le modalità previste dall'art. 4 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai Comuni e dai loro Consorzi, secondo le modalità previste dall'art. 10.

2. Le richieste di contributo dei Comuni e dei loro Consorzi per eventuale ripristino della toponomastica tradizionale, legata alle lingue originali del Piemonte, sono sottoposte per un obbligatorio parere preventivo ad una Commissione regionale di esperti, designati dall'Assessore alla Cultura e di cui fanno parte: a) un esperto universitario di materie linguistiche; b) un esperto universitario di materie

universitari in materie geografiche individuati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

3. Possono altresì far parte del Comitato scientifico, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti: a) un esperto di storia regionale della Deputazione subalpina di storia patria; b) un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e per i paesaggio del Piemonte.

4. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione rappresentativa e rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo.

5. Su istanza dei Comuni interessati e previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, la Regione, in attuazione dell'articolo 133 ultimo comma della Costituzione, può disporre, con le procedure e le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 49/1995, il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni.

Art. 5. (Segnali di localizzazione territoriale)

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni singoli od associati.

2. Per l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana, la Regione eroga ai comuni un contributo in conto capitale a fondo perduto secondo le modalità di cui all'articolo 9.

3. I soggetti di cui al comma 1 chiedono la concessione del contributo finanziario all'Assessorato competente in materia di cultura previa presentazione di un'istanza corredata dai seguenti atti: a) delibera del Consiglio comunale relativa all'apposizione della segnaletica; b) documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione ed apposizione dei cartelli in idioma locale storicamente presente; c) atto di liquidazione della spesa sostenuta.

4. Il contributo finanziario di cui al comma 2 è determinato sulla base della spesa liquidata fino alla totale copertura della stessa qualora la cifra non ecceda i 2.500 euro e fino al 50 per cento della medesima per la parte eccedente, fino ad un massimo di 5.000 euro di spesa complessiva.

Art. 6. (Informazione regionale)

1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla promozione dell'uso e della conoscenza dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco provenzale e walser.

Art. 7. (Istituzione del registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco provenzale e walser.

2. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute ad avere sede legale in Piemonte ed essere

geografiche; c) un esperto di storia regionale, designato dalla Deputazione Subalpina di Storia Patria; d) un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.

3. Su istanza dei Comuni interessati e previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, la Regione può disporre, con appositi provvedimenti legislativi da assumersi entro 180 giorni dall'istanza, così come previsto dall'art. 133 della Costituzione, il ripristino delle denominazioni storiche dei Comuni.

4. Tali provvedimenti sono effettuati, acquisito il parere della Commissione di cui al comma 2 e tenuto conto degli esiti di referendum consultivi eventualmente attuati secondo le modalità previste dall'art. 60 dello Statuto regionale.

L'art. 6 della nuova proposta è mutuato quasi interamente dall'art. 7 della legge 26/90, salvo la consueta ripartizione fra lingue di serie A (da citare col loro nome per esteso) e parlate di serie B (da ometterne il nome).

È curioso come ci si accanisca a mettere i puntini sulle i ad un articolo di legge che non è mai stato applicato nemmeno in parte.

Art. 7. (Informazione regionale)

1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di Enti ed Istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

Interessante manovra: l'istituzione del "registro regionale delle associazioni di tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico", per far parte del quale sarebbe richiesta un'operatività di almeno 6 mesi!. Nello specifico non cambierebbe nulla, salvo l'esclusione dagli eventuali contributi di quelle associazioni che, pur lavorando sulle lingue storiche del Piemonte, hanno sede legale fuori del territorio regionale, in aree dove si parlano le medesime lingue (e questo entra in contrasto con l'art. 8 comma f. della proposta di legge) o nei centri urbani di riferimento di queste stesse aree.

costituite e operare da almeno sei mesi.

3. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione ed il settore di intervento. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

4. Il registro è tenuto presso la Giunta regionale, che provvede alle periodiche revisioni ed aggiornamenti dello stesso.

5. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9.

Art. 8. (Consulta permanente per la tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico)

1. È istituita la Consulta permanente per la tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco provenzale e walser, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è composta da: a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzione di Presidente; b) gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e cultura, o loro delegati; c) gli Assessori provinciali competenti in materia di cultura; d) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); e) un docente universitario individuato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente; f) otto esponenti individuati dalla Giunta regionale nell'ambito delle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 7, in modo da garantire la più ampia rappresentatività.

3. La Consulta formula proposte per l'individuazione dei criteri finalizzati a definire la valenza regionale o locale delle iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico.

4. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

5. Ai componenti la Consulta spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del proprio mandato, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento.

Art. 9. (Procedura di erogazione dei contributi)

1. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 che intendono avvalersi dei contributi regionali presentano domanda entro il 15 ottobre di ogni anno all'assessorato competente in materia di cultura.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono corredate da: a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento; b) preventivo di spesa; c) relazione sulle attività culturali eventualmente già svolte nella materia.

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta permanente di cui all'articolo 8 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività svolta ammessa al finanziamento.

Art. 9. (Commissione consultiva)

1. È istituita una Commissione consultiva composta da:

a) l'Assessore regionale alla Cultura o suo delegato;
b) il Sovrintendente regionale all'Istruzione o suo delegato;
c) nove esperti designati dall'Assessore regionale alla Cultura, sentiti Enti, Istituzioni e Associazioni qualificati e impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale, con una rappresentanza che tenga più possibile conto delle diverse comunità linguistiche e culturali.

2. Il rappresentante di cui alla lettera b) del comma 1 è nominato previo consenso e su designazione dell'Amministrazione di appartenenza.

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.

4. La nomina degli esperti è subordinata al parere della Commissione Nomine ai sensi della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni.

5. La Commissione è organismo consultivo dell'Assessorato alla Cultura.

Per anni abbiamo richiesto per iscritto all'Ente di illustrarci i criteri guida per l'individuazione dei soggetti beneficiari di finanziamenti, sospettando un'eccessiva discrezionalità, ma non abbiamo mai ricevuto risposta. Evidentemente qualcosa è stato recepito, poiché la "Commissione consultiva" (nella quale Gioventura Piemontèisa non è mai riuscita ad entrare, e mai è stata motivata tale esclusione) si trasforma nella "Consulta permanente per la tutela e valorizzazione dell'originale ecc. ecc.", avente anche compiti di "osservatorio". La novità più rilevante della sua composizione è la perdita di un rappresentante delle associazioni (ovviamente "in modo da garantire la più ampia rappresentatività").

Art. 10. (Procedure)

1. I soggetti di cui all'art. 3 che intendano avvalersi della presente legge presentano domanda entro il 15 ottobre di ogni anno all'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte.

2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate da: a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento; b) preventivo di spesa; c) eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente svolte nella materia.

3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività svolta ammessa al finanziamento.

In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta Regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.

Art. 10. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco provenzale e walser.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione della Commissione di cui all'articolo 4 e della Consulta di cui all'articolo 8 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa: a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici ed il rispettivo tasso di utilizzo; b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonché la descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento; c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione; d) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.

Art. 11. (Abrogazione)

1. La l.r. 26/1990 è abrogata, fatta salva l'erogazione dei contributi concessi sulla base del programma di interventi previsto dall'articolo 10 della citata legge regionale ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12. (Norma finanziaria)

omissis

In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta Regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.

In fase di erogazione dei contributi, ovviamente, nessuna novità, nessuna limitazione, nessun criterio di qualità né di ricaduta, salvo generiche relazioni e dati statistici da presentare al Consiglio regionale.

Art. 11. (Abrogazione della L.R. 20 giugno 1979, n. 30) - omissis

Art. 12. (Norme transitorie) - omissis

Art. 13. (Norme finanziarie) - omissis

Art. 14. (Applicazione art. 12, comma 3, della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6) - omissis

Non c'è quasi nulla da aggiungere di fronte ad una simile proposta che rappresenterebbe una palese involuzione dei diritti linguistici delle popolazioni del Piemonte. Rispetto alla legge 26 in vigore è uno scivolone all'indietro di oltre vent'anni, come se il tempo fosse passato invano, come se la nuova presa di coscienza dei Piemontesi sul valore della loro lingua non contasse nulla.

Ma è di fronte alla relazione accompagnatoria alla proposta che restiamo senza parole. Essa è mutuata da quella che già accompagnava la proposta "Travaglini" (la n. 134, il cui testo è copiato dalla n. 22 - di entrambe abbiamo scritto sul numero scorso). Da questo testo traspare con evidenza che il "legislatore regionale", che pretende di occuparsi di minoranze linguistiche, non solo è totalmente disinformato sulla realtà della lingua piemontese (che liquida frettolosamente come "galloitalico"), ma non ha la più pallida idea di dove sia parlato il franco-provenzale, tant'è che lo dà per esistente anche in provincia di Cuneo.

Il testo pontifica di ceppi linguistici e di movimenti migratori, cita soloni e tromboni ma, evidentemente, non conosce il Comune di Rémmallju / Rimella, in Valsesia, che ortografa nuovamente "Ribella".

Ribadiamo quanto già detto sul numero 3: tutto questo interesse per le minoranze linguistiche è mascherato da una non meglio precisata volontà di "uniformare" le leggi regionali in materia a quelle dello Stato. Nella realtà si coglie l'occasione per sostituire le leggi regionali vigenti ed eliminare il problema del piemontese. La motivazione? Può essere ideologica, dettata da pregiudizi, dalla sudditanza verso il potere centrale di fronte al quale ci si prostra anche quando non lo richiede, oppure da logiche di dispettuccio elettorale alle quali i nostri politici locali ci hanno abituati, o dal fatto che possono essersi accordati per spartirsi il consenso fra chi è a favore e chi contro, o più semplicemente per snobismo o razzismo. Sinceramente non riusciamo a spiegarci in altro modo una così evidente manifestazione di masochismo: è possibile che col tempo ne capiremo di più.

Ma ora è emergenza: c'è una legge che tutela e promuove le quattro lingue del Piemonte che sta per essere sostituita da un'altra che ne cancella una, negandole perfino il diritto al nome. È qui ed ora che bisogna intervenire con forza e decisione, tutto il resto è rimandato a data da destinarsi.



Carod obrirà a l'Índia el primer lectorat de català a l'Àsia

25/1/2007 POLÍTICA EXTERIOR

L. M. BARCELONA

La Universitat Nehru, a Delhi (Índia), tindrà el primer lectorat de català a l'Àsia. L'inaugurarà al mes de febrer el vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, que viatjarà a l'Índia amb una delegació empresarial, cultural i de cooperació. Allà presentarà el primer diccionari sànscrit-català, presentat recentment a Catalunya.

Carod, responsable de la política exterior del Govern de la Generalitat (a excepció de les relacions amb la UE i amb el Govern espanyol, que depenen del president), va escollir Andorra per al seu primer viatge oficial a l'estranger, la primera setmana de gener. Però la primera missió d'envergadura serà la visita a l'Índia, del 18 al 24 de febrer.

El vicepresident i un grup d'empresaris catalans participaran a Delhi en una trobada sobre medi ambient entre els Quatre Motors d'Europa (Catalunya, la regió italiana de Llombardia, la francesa de Rhône-Alps i l'alemanya de Baden-Württemberg) i l'Administració índia i empresaris d'aquest país. La delegació catalana també visitarà Bangalore, un pol mundial de la tecnologia de la informació amb què Barcelona té un pont de negocis estable. La gira s'acabarà a Anantapur, seu de la Fundació Vicente Ferrer, de la qual la Generalitat és contribuent.



BASTA CON L'IDENTITÀ SOTTO IL TAPPETO! LA LINGUA PIEMONTESE DEVE ESSERE RICONOSCIUTA COL PROPRIO NOME DALLE LEGGI A TUTELA DELLE LINGUE STORICHE DELLA REGIONE PIEMONTE

Il Comitato per il riconoscimento e l'ufficializzazione della lingua piemontese si è costituito nell'Aprile del 2004. L'adesione in qualità di sostenitore è gratuita.

È sufficiente inviare un messaggio e-mail a

giovpiem@yahoo.it

specificando il proprio nome, cognome e indirizzo.

Allo stesso indirizzo è possibile inviare opinioni e proposte costruttive, essendo chiari qualora non se ne desideri la pubblicazione.

È consentita ed auspicata la maggiore diffusione di questo bollettino. Se ne ha la possibilità non esiti a reindirizzarlo ad altri, a diffonderlo in fotocopia o a segnalare alla Redazione indirizzi di persone interessate.

In vista del prossimo impegno per la presentazione di una proposta di legge regionale di iniziativa popolare stiamo cercando referenti di zona per le aree ancora scoperte.

Qualora non desiderasse essere informato/a delle nostre attività lo comunichi rispondendo a questa e-mail; si provvederà a rimuovere il Suo indirizzo dalla lista dei destinatari.

Conform a l'art. 10 ëd la Lèj 675/96 ël Moviment Gioventura Piemontèisa a anforma che ij dàit pësonaj a serviran pë la spedission dël periòdich e 'd tut material an sla promossion ëd la lenga e dl'identità piemontèisa. Con na comunicassion sempia un a peul fesse sganfé da l'adressari an qualsëssa moment. **9**